

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01696 del 07/08/2025

Proposta n. 1795 del 07/08/2025

Oggetto:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) D.lgs. n. 36/2023, dei servizi tecnici di Progettazione fattibilità tecnico-economica, Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Relazione geologica, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico delle frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI). CUP: E75E20003540005 - CIG: B07F4A1F8B - ID Inframob: P23.0089-0135. Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Proponente:

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) D.lgs. n. 36/2023, dei servizi tecnici di Progettazione fattibilità tecnico-economica, Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Relazione geologica, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico delle frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI). CUP: E75E20003540005 - CIG: B07F4A1F8B - ID Inframob: P23.0089-0135. Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4- octies è inserito il seguente: «4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025", e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025";

VISTO l'articolo 2 del Decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'Ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica", in ragione della comprovata esperienza professionale

maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni della Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 avente ad oggetto "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica ove nell'Allegato 1 al progressivo n. 334 è ricompreso l'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, co. 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione n. A01874 del 09/10/2023 con la quale il Dott. Geol. Marco Spinazza, funzionario in servizio presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per il presente affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

RILEVATO che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e acquisita al prot. n. 255694 del 23/02/2024;

RILEVATA l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento ed in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTO che:

- l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le

altre, con le seguenti modalità: “b) affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

- l’Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 definisce, all’articolo 3, co. 1, lettera d), l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l’appalto, peraltro già accessibile dato l’importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice dei contratti;
- ai sensi dell’art. 54, co. 1, secondo periodo, del citato decreto, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all’esclusione automatica delle offerte anomale;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità, per la stazione appaltante, di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al nuovo Codice dei contratti;

RILEVATO, in proposito, che l’istruttoria informale a cura del RUP, finalizzata all’individuazione dell’operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all’avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l’esecuzione di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00, ha avuto ad oggetto i seguenti parametri:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale;
- b) possesso dei requisiti di idoneità professionale e ai sensi dell’art. 100 comma 1 lett. a) del Codice;
- c) possesso dell’iscrizione all’Elenco speciale dei professionisti istituito ai sensi dell’art. 34 del D.L. n. 189/2016;

DATO ATTO che:

- in data 16/01/2024 tramite piattaforma STELLA, con registro di sistema n. PI005292-24 è stata inviata una richiesta di offerta all’operatore economico TPC PROGETTI SRL C.F. e P.Iva 01859160465 - scelto tra operatori economici in possesso di requisiti per lo svolgimento dell’incarico, nel rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- entro il termine di presentazione dell’offerta, fissato alle ore 09:00 del 24/01/2024 risulta correttamente pervenuta l’offerta dell’O.E. sopra indicato;
- in data 24/01/2024 il RUP ha proceduto a mezzo piattaforma STELLA alla valutazione della documentazione amministrativa e del curriculum vitae dell’operatore economico dal quale è stato possibile verificare il possesso di documentate esperienze pregresse in materia di progettazione di opere di messe in sicurezza di frane;
- all’esito di detta valutazione il RUP ha proceduto all’apertura della busta afferente all’offerta economica dalla quale si evince che TPC PROGETTI SRL, per l’esecuzione dei servizi in oggetto, ha offerto il prezzo di € 117.695,98 oltre iva e oneri di legge;

VISTO il verbale della seduta n. 1 del giorno 24/01/2024;

PRESO ATTO delle verifiche con esito positivo, condotte sull’O.E. da parte del RUP, come da nota prot. n. 279375 del 28/02/2024;

VISTA la Determinazione n. A00421 del 05/03/2024 con la quale è stato disposto di affidare ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023 il suddetto servizio in favore dell'operatore economico TPC PROGETTI SRL avente sede legale in Viale Roma n. 55 – Bagni di Lucca - C.F. e P.Iva 01859160465, che ha offerto un ribasso economico del 0,50% corrispondente all'importo contrattuale di € 117.695,98, IVA ed oneri di legge esclusi;

CONSIDERATO che gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, sarebbero stati affidati solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018;

VISTO il Contratto sottoscritto in data 22/3/2024, in corso di registrazione con ID 17345, relativo alle attività di redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'importo contrattuale di € 63.057,44, oltre IVA ed oneri di Legge;

VISTO il progetto esecutivo redatto da "TPC PROGETTI SRL", acquisito agli atti dell'USR Lazio con protocollo n. 0429135 del 11/04/2025 ed integrato con prot. n. 0564437 del 27/05/2025;

VISTO il Quadro Economico (QE), parte integrante del progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 in Allegato 2);

VISTO il verbale di verifica, protocollo n. 0704606 del 07/07/2025, redatto in contraddittorio con il professionista incaricato della progettazione, nel quale viene dato atto della verifica avente esito positivo del progetto esecutivo, nel rispetto dell'art. 41 e dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo, protocollo 0705019 del 07/07/2025, redatto dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del d.lgs. 36/2023;

VISTO il decreto Dirigenziale n. A01478 del 14/07/2025 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo afferente all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico delle frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI);

VISTA la nota prot. n. 0734339 del 15/07/2025 con la quale la stazione appaltante ha comunicato all'o.e. "TPC PROGETTI SRL", conformemente a quanto già previsto nel contratto, di voler attivare l'opzione di affidare l'incarico di Direzione dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione agli stessi patti e condizioni contrattuali, chiedendo altresì di indicare i nominativi per la copertura dei ruoli tecnici sopra menzionati;

VISTA la nota prot. n. 0761037 del 23/07/2025 con la quale "TPC PROGETTI SRL", preso atto della volontà della stazione appaltante, ha trasmesso la documentazione richiesta indicando l'Ing. Tintori Stefano, quale professionista individuato per l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

PRESO ATTO che l'Ing. Tintori Stefano, iscritto all'ordine degli Ingegneri di Lucca al n. 1018, ha titolo di studio e professionalità adeguati a svolgere l'incarico di Direttore dei lavori e di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza (attestato di frequenza del corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza 2025 acquisito con prot. n. 761037 del 23/07/2025);

DATO ATTO che, al fine di garantire continuità tra la fase progettuale ed esecutiva, occorre procedere alla nomina dell'Ing. Tintori Stefano in qualità di Direttore lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

RICHIAMATO l'art. 120 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;

CONSIDERATO pertanto che occorre procedere, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 all'affidamento dell'incarico di Direzione lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione a favore dell'Ing. Stefano Tintori per i lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico delle frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI), per un importo contrattuale di € 54.638,54, esclusa IVA e oneri di legge, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale;

RICHIAMATO l'art. 115 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare e l'allegato II.14 ove vengono elencate tutte le attività e i compiti del direttore lavori, del direttore tecnico e dell'ispettore di cantiere;

VISTO lo schema di atto aggiuntivo che costituisce parte integrante al presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 nonché dell'Ordinanza Commissariale n. 56, art. 4 comma 4, il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico delle frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI), all'operatore economico "TPC PROGETTI SRL", avente sede legale in Viale Roma n. 55 – Bagni di Lucca - C.F. e P.Iva 01859160465, per l'importo contrattuale di € 54.638,54 oltre IVA ed oneri di Legge;
2. di nominare l'Ing. Tintori Stefano, in possesso dei requisiti necessari, quale Direttore dei lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico delle frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI);
3. di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo al contratto sottoscritto in data 22/3/2024, in corso di registrazione con ID 17345;
4. di trasmettere il presente atto all'operatore economico sopra menzionato;
5. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante <https://usrisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore

Ing. Luca Marta


SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO
Al Contratto sottoscritto il 22/3/2024, in corso di registrazione - ID 17345

Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, dei servizi tecnici di Progettazione fattibilità tecnico-economica, Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Relazione geologica, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico delle frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI).
Codice opera: DISS_M_006_2017.

Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

CUP: E75E20003540005 - CIG: B07F4A1F8B – ID Inframob: P23.0089-0135.
Codice Univoco Ufficio IPA: UF3O7N.

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita Iva n. 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dall'Ing. Luca Marta, nato a il, munito di firma digitale, in qualità di Direttore, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 23/06/2025, incarico conferito in esito a nulla osta espresso con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 432 del 12/6/2025, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio;

E

1



Il Sig. Stefano Tintori, nato a _____ () il ___/___/_____ e residente a _____ () in _____, C.F. _____, il quale interviene al presente atto, munito di firma digitale, non in proprio, ma in nome, conto ed interesse, nella qualità di _____, della “TPC PROGETTI SRL” con sede in Viale Roma n. 55 – Bagni di Lucca - C.F. e P.Iva 01859160465.

PREMESSO CHE

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l’intervento di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI) - codice DISS_M_006_2017.
- l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, per l’espletamento della procedura, si è avvalso del Sistema Acquisti Telematici (S.TEL.LA);
- a seguito della richiesta di offerta è risultato aggiudicatario dell’appalto TPC PROGETTI SRL, che ha offerto un ribasso economico dello 0,50% corrispondente all’importo contrattuale di € 117.695,98, IVA ed oneri di legge esclusi così ripartito:
 - € 20.129,98 per la Progettazione di fattibilità;
 - € 32.711,24 per la Progettazione esecutiva e per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - € 10.216,21 per la Relazione Geologica;
 - € 54.638,54 per la Direzione Lavori e per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
- con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. A00421 del 05/03/2024 sono stati approvati:



- il verbale afferente la seduta del 24/01/2024;
- la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura in oggetto, in favore della società TPC PROGETTI SRL con sede legale in Viale Roma n. 55 – Bagni di Lucca - C.F. e P.Iva 01859160465;
- si sono concluse con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale come da dichiarazione del RUP prot. n. 279375 del 28/02/2024;
- per espressa previsione dell'art. 4 dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018 gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, saranno affidati solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;
- visto il Contratto sottoscritto in data 22/3/2024, attualmente in corso di registrazione con ID 17345, relativo alle attività di redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'importo contrattuale di € 63.057,44, oltre IVA ed oneri di Legge;
- il progetto esecutivo redatto da "TPC PROGETTI SRL", acquisito agli atti dell'USR Lazio con protocollo n. 0429135 del 11/04/2025 ed integrato con prot. n. 0564437 del 27/05/2025;
- con Decreto n. A01478 del 14/07/2025 è stato approvato il progetto esecutivo afferente all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico delle frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI);
- con Determinazione n. _____ del ____ / ____ / ____ è stato disposto di:
 - di affidare, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023



nonché dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018, art. 4 comma 4, il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico delle frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI), all'operatore economico "TPC PROGETTI SRL", avente sede legale in Viale Roma n. 55 – Bagni di Lucca - C.F. e P.Iva 01859160465, per l'importo contrattuale di € 54.638,54 oltre IVA ed oneri di Legge;

- di nominare l'Ing. Tintori Stefano, in possesso dei requisiti necessari, quale Direttore dei lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico delle frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI);

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all'Aggiudicatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

- a) Direzione dei Lavori;
- b) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi del D.lgs. 81/2008;

Il dettaglio delle prestazioni è riportato all'interno del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'Aggiudicatario si impegna a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e



prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Tutte le spese sono conglobate, fisse e imm modificabili, e l'aggiudicatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. L'Aggiudicatario, inoltre, prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 co. 2 Cod. Civ. e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 Cod. Civ.

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 41 del Codice i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui al presente contratto, posti a base d'asta, sono stati determinati in base all'allegato 1.13 del Codice, come riportato nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo corrispettivi
<i>Direzione lavori</i>	71250000-5	_____
<i>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>	71250000-5	_____
Importo a base		_____



I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti dello 0,50% sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario ed assunta al n. Reg. di Sistema STELLA PI009340-24 del 22/1/2024, ed ammontano a € 63.057,44, al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto, salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Art. 3 REVISIONE PREZZI.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

Art. 4. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Aggiudicatario produce, a pena di decadenza dall'incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale n. _____ rilasciata dalla " _____ " in data ____ / ____ / ____ e rinnovata fino al ____ / ____ / ____, con massimale pari a € _____,00.

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 53 co. 4 Codice, la cauzione definitiva n. _____ del ____ / ____ / ____, con la modalità della fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di



cui all'art. 106, D.lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.lgs. 24 febbraio 1998, rilasciata dalla “_____” per un importo garantito di € _____, pari al 5,00% dell'importo contrattuale.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. È altresì tenuto ad eseguire l'incarico conferito nel rispetto delle disposizioni di cui al Capitolato prestazionale. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di eventuali permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le personali con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

Art. 5. TERMINE ESECUZIONE, SOSPENSIONI E PROROGHE



L'inizio delle attività di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione decorreranno dal formale avvio comunicato dalla Stazione Appaltante e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi eventualmente resisi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo, strutturale e impiantistico e l'emissione del certificato di collaudo, per quanto concerne la Direzione Lavori. Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 6. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 5, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta. Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

Art. 7. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale



raggiunta delle prestazioni così come indicato all'art. 11 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale:

Acconti: pari alla quota parte del 80 % complessivo dell'importo di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in proporzione all'importo del SAL da corrispondere rapportato all'avanzamento dei lavori, attestato dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento e comunque dopo le verifiche di legge;

Saldo: pari alla quota parte del 20 % complessivo dell'importo di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da corrispondere all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e comunque dopo le verifiche di legge.

I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è: UF307N

Art. 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente; si rimanda all'uopo al paragrafo 24 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato



Il contraente indica quali persone delegate ad operare sul conto corrente:

1) _____;

2) _____;

Il Committente verifica, in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 10. PRIVACY

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Affidatario saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Affidatario stesso.

L'Affidatario ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è l'Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio così come



costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore della medesima Struttura.

Art. 11. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo. L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41. Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso. La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 12. CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L.190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'Affidatario dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti



dell'Affidatario e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione appaltante;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Affidatario che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione appaltante, per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

ART. 13. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai



sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'Affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i sub-contratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 commi 4 e 5).

Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del



presente affidamento (art. 3 comma 1).

Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono.

L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).



Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D. Lgs. n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-



legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 co. 2 lett. b).

Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Art. 14. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare, ad inserire nei Contratti di



affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

«L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;

«Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà



risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

Art. 15. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto foro esclusivo competente quello di Rieti.

Art. 16. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 36/2023, al D.lgs. 81/2008 e al D.L. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al Contratto sottoscritto il 22/3/2024, Reg. Cron. n. _____ del _____, al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché all'Offerta presentata dall'affidatario ed assunta al Reg. di Sistema STELLA n. PI009340-24 del 22/1/2024.

Art. 17. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in



formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

La prestazione di cui al presente Contatto dell'importo di € 54.638,54, IVA ed oneri di legge esclusi, viene effettuata nell'ambito di esercizio di Impresa, art. 4 D.P.R. n. 633/1972, e pertanto, la presente scrittura, ai sensi dell'art. 1 del citato Decreto, è soggetto all'imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Il presente Atto, dell'importo di € 54.638,54, oltre IVA ed oneri di Legge, ai sensi dell'art. 18 comma 10 D.lgs. 36/2023, è soggetto all'assolvimento dell'imposta di bollo pari ad € 40,00, mediante modello F24 Elide, come previsto dalla tabella di cui all'allegato I.4 al Codice.

Copia sottoscritta digitalmente del presente contratto e della quietanza di assolvimento dell'imposta di bollo saranno conservate presso la struttura "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio". Il presente Contratto, composto di n. 20 pagine numerate e n. ____ righe della ventunesima ed ultima facciata, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Operatore Economico

Il Direttore

"TPC PROGETTI SRL"

Ing. Luca Marta

Il Legale Rappresentante

Ing.. Stefano Tintori

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente Atto

L'Operatore Economico

Il Direttore

TPC PROGETTI SRL

Ing. Luca Marta



**REGIONE
LAZIO**

**Ufficio Speciale
Ricostruzione**

Il Legale Rappresentante

Ing. Stefano Tintori

Copia